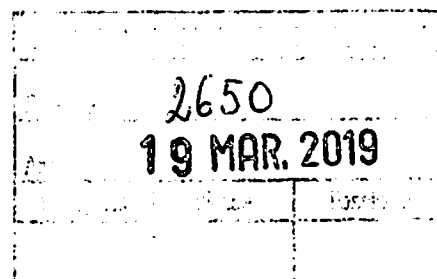




Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 3
U.O.3.1 - AFFARI URBANISTICI
Città Metropolitana di Messina
tel. 0917077977 -
pec: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo



Palermo Prot.n. 5187 del 18.03.2019 Rif. Nota prot.n. _____ del _____

OGGETTO: Comune di San Pier Niceto. C.E. n.4 del 01/04/2016 rilasciata dal Comune di San Pier Niceto alla Ditta MarePulito S.r.l. per la "Realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuto oli esausti da natanti", da sorgere nella zona I.R.S.A.P. ex A.S.I., c.da Biagio -

Procedimento di annullamento ex art. 53 della L.r. 71/78 - Notifica Voto CRU n.125 del 13/03/2019.

comunesanpierniceto@pec.comune.sanpierniceto.me.it

Al Comune di
SAN PIER NICETO

mediterraneanatura@postacertificata.com

E, p.c

All'Associazione M.A.N. Onlus
Viale San Martino, is.11
90123 **MESSINA**

marepulito@pec.it

Al Sig. Giamboi Francesco n.q. di
Legale Rappresentante della
Ditta Mare Pulito s.r.l.

Con la presente in allegato si trasmette l'esito della procedura dell' art.53 relativa all'oggetto, formalizzato con il voto CRU n.125 del 13/03/2019.

Con il predetto voto condiviso da questo Dipartimento il Consiglio Regionale dell'Urbanistica ha espresso parere: *"che non ricorrono i presupposti per l'annullamento ex art.53, della legge regionale 27.12.1978, n.71 e ss.mm.ii. della concessione edilizia n.4 dell'1.4.2016 rilasciata dal Comune di San Pier Niceto (ME) alla Ditta Mare Pulito S.r.l."*

Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla data della pubblicazione o notificazione ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Il Dirigente del Servizio 3
Arch. Daniela Grifo

IL DIRIGENTE GENERALE
GIOVANNI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA

OGGETTO: Comune di San Pier Niceto (ME) – Ditta MAREPULITO S.r.l. - Proposta di annullamento della concessione edilizia n. 4 del 1.4.2016 ex art. 53, l.r. n. 71/1978.

Adunanza del 13 MAR. 2019

voto n° 125

IL CONSIGLIO

Vista la nota del Servizio 3 – *Affari urbanistici della Sicilia Centrale e Nord-Orientale* prot. n.18621 del 5.11.2018 con la quale sono stati trasmessi per il tramite del Dirigente Generale dell'Urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente alla proposta di parere n.16 del 30.10.2018 resa ai sensi dell'art. 68 della L.R. 10/99.

Visti gli atti ed elaborati allegati alla suddetta proposta di parere, inerente l'annullamento ex art. 53, l.r. n. 71/1978 della concessione edilizia n. 4 dell'1.4.2016 rilasciata dal Comune di San Pier Niceto (ME) alla ditta MarePulito S.r.l. per la *"Realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuti esausti da natanti"* all'interno dell'area industriale del Consorzio ex ASI di Milazzo.

Visti gli accertamenti compiuti dagli uffici di questo Dipartimento regionale dell'urbanistica, anche attraverso apposito atto ispettivo, disposti a seguito dell'esposto presentato dalla "Associazione Mediterranea per la Natura" (MAN) la quale eccepiva il presunto vizio di legittimità del citato titolo abilitativo per carenza della procedura di deroga prevista dall'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 al vincolo di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 15, primo comma, lett. a) della stessa legge regionale.

Vista la lettera del 11.12.2018, acquisita al protocollo generale del Dipartimento dell'urbanistica in data 13.12.2018 col n. 21412, con la quale la Ditta MarePulito S.r.l. ha trasmesso al Servizio 3 ed al Servizio 6 (Segreteria del CRU) la richiesta di riesame del procedimento avviato di annullamento della concessione edilizia, adducendo le seguenti motivazioni:

- 1) *L'area oggetto d'intervento ricade all'interno dell'ambito del Porto di Milazzo come da Ordinanza n.10/2015 della Capitaneria di Porto e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.4.2018, per il quale non sussiste l'obbligo di arretramento dalla battigia ai sensi del comma 12 art. 89 legge regionale n. 6/2001;*
- 2) *trattasi di impianto di depurazione per il quale non sussiste l'obbligo di arretramento dalla battigia ai sensi del comma 12 art. 89 legge regionale n. 6/2001;*
- 3) *l'impianto riveste un carattere di pubblica utilità come sancito dall'art. 16 del decreto AIA (D.D.G. 1521/2016) e dall'Autorità Portuale di Messina e Milazzo, che ha considerato l'impianto come strategico per lo sviluppo dell'ambito portuale di Messina e Milazzo inserendolo all'interno del proprio Piano di Gestione dei Rifiuti.*

Vista la nota prot. n. 575 del 10.1.2019, con la quale, nel confermare il contenuto della proposta di parere n. 16 del 30.10.2018, "al fine di consentire le dovute valutazioni di competenza" è stato chiesto di inserire la citata richiesta di riesame della Ditta MarePulito S.r.l. all'interno del fascicolo, unitamente agli atti ed elaborati trasmessi con la predetta proposta di parere;

Vista la lettera del 24.1.2019, acquisita in pari data al protocollo generale del Dipartimento dell'urbanistica col n. 1730, con la quale la Ditta MarePulito S.r.l. ha trasmesso una perizia tecnica sul "*processo della depurazione delle acque di sentina redatta dal dott. Chimico Emanuele Longi*";

Vista la nota prot. n. 6268 del 12.2.2019 del Servizio 7 - *Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti A.I.A.* del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti con la quale, in riscontro alla richiesta prot. n. 2412 del 5.2.2019 del Servizio 3/DRU circa la possibilità di poter considerare classificabile quale "*impianto di depurazione*" l'impianto di trattamento delle acque di sentina, è stato affermato che "*il processo di trattamento dell'effluente ... tecnicamente equivale ad un processo di depurazione*";

Vista la nota prot. n. 11269 del 19.2.2019 del Servizio 3 - *Gestione tecnica e amministrativa interventi ambientali* del Dipartimento dell'ambiente con la quale, in riscontro alla richiesta prot. n. 2408 del 5.2.2019 del Servizio 3/DRU, è stato affermato che <<per espressa previsione normativa [art. 28 del Codice Navigazione e art. 882 C.C.] la "rada" è considerato un bene demaniale diverso e distinto dal "porto" >>;

Vista la nota prot. n. 11359 del 5.3.2019 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) con la quale, in riscontro alla richiesta prot. n. 2411 del 5.2.2019 del Servizio 3/DRU, è stata rimarcata la finalizzazione dell'impianto al trattamento dei rifiuti, fermo restando che "la valutazione finale circa la tipologia d'impianto in oggetto non possa che essere espressa dal Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti" in quanto "*Autorità competente sia al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di trattamento di rifiuti sia al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione*";

Vista la nota integrativa del Servizio 3 - *Affari urbanistici della Sicilia Centrale e Nord-Orientale* prot. n. 4854 del 11.3.2019;

Uditi i Relatori che espongono il contenuto della proposta di parere dell'Ufficio e della richiesta di riesame della Ditta MarePulito, rappresentando quanto segue:

"In via preliminare, la ditta MarePulito S.r.l. ha fondato la propria richiesta di riesame su tre circostanziate motivazioni che avrebbero legittimato la realizzazione dell'impianto, la prima delle quali (al punto 1 della richiesta) è basata sul presupposto che lo stesso ricade, come riferito, "*all'interno dell'ambito del Porto di Milazzo come da Ordinanza n. 10/2015 della Capitaneria di Porto e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.4.2018*" e, dunque, in area portuale esclusa dal vincolo di inedificabilità ai sensi dell'articolo 89, comma 12, della legge regionale n. 6 del 3.5.2001. Tale assunto non si ritiene condivisibile in quanto l'area d'intervento è ricompresa nell'ambito della Rada circostante l'area del Porto, laddove, peraltro, il termine "rada" identifica lo specchio d'acqua, ancorché esteso oltre i confini terrestri del porto, e non anche la fascia costiera entroterra, come peraltro evidenziato dal Servizio 3 - *Gestione tecnica e amministrativa interventi ambientali* del Dipartimento dell'ambiente con il parere prot. n. 11269 del 19.2.2019 in premessa citato.

Relativamente al punto 2 della richiesta di riesame, con riferimento alle motivazioni che avrebbero escluso l'impianto dal vincolo di inedificabilità è la tipologia dell'intervento oggetto di titolo abilitativo, il quale laddove possa qualificarsi come "impianto di depurazione", potrebbe far decadere non solo il presupposto della deroga, bensì far rilevare in linea preliminare l'assenza stessa del vincolo, ricorrendo in estremo l'applicazione del citato articolo 89, comma 12, della legge regionale n.6/2001 il quale stabilisce che *"per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'articolo 15, comma 1, lett. a) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78"*. Tale disposizione risulta, di fatto, richiamata anche dalla nota del 24 gennaio 2019, acquisita in pari data al protocollo generale col n. 1730, di integrazione alla richiesta di riesame del procedimento presentata dalla ditta MarePulito in data 11.12.2018), con la quale è stata trasmessa una perizia tecnica sulle caratteristiche dell'impianto, i cui contenuti sono stati condivisi nel merito con il parere prot. n. 6268 del 12.2.2019 reso dal Servizio 7 - *Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti A.I.A.* del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti in premessa citato.

Con riguardo al punto 3 della richiesta di riesame non può che prendersi atto del carattere di "pubblica utilità" dell'impianto riconosciuta dall'Autorità Portuale di Messina e Milazzo, anche in relazione alle finalità previste dal *Piano di Gestione dei Rifiuti* provenienti dalle imbarcazioni, atteso che i porti sopra citati non risultano dotati di impianti di tal genere.

Orbene, fermo restando che oggetto d'attenzione è sia il fine (il trattamento) che il mezzo (l'impianto) e non il prodotto finale della depurazione (oli e fanghi), dall'esame del progetto in argomento, dotato di tutti i pareri di rito resi favorevolmente da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo, e degli elaborati grafici e descrittivi ad esso allegati, è emerso che il *lay out* del ciclo produttivo viene rappresentato, in prevalenza, in fasi che prevedono lo stoccaggio entro serbatoi, sia di accumulo, di decantazione e filtratura che di trattamento del refluo, sostanza questa qualificata come rifiuto in relazione al grado di pericolosità della stessa, proveniente dalle acque di sentina delle imbarcazioni, prelevate direttamente nel porto e trasferite con autocisterne all'interno delle vasche di stoccaggio dell'impianto.

Il processo meccanico e fisico-chimico di trattamento dei reflui depurati prevede, nella sua fase conclusiva, la riutilizzazione delle sostanze riciclabili, il trasporto a rifiuto in altra sede delle sostanze nocive non utilizzabili, e il definitivo sversamento in mare delle acque depurate o la loro immissione nella rete delle acque nere consortile, in tal caso in presenza di residui di sostanze oleose.

All'impianto di depurazione va assimilato, dunque, anche l'impianto di trattamento in esame *"laddove per depurazione va intesa anche la semplice decantazione"*, atteso che *"anche la semplice decantazione naturale debba considerarsi trattamento comunque prodromico all'attività di recupero o smaltimento delle acque di sentina"* (Corte di Cassazione Penale Sez. III, 21.9.2006, Sentenza n. 31396).

Da quanto sinteticamente rappresentato, può apparire evidente come l'impianto, benché destinato al trattamento di rifiuti, come, tra l'altro, evidenziato dall'ARPA con il parere prot. n. 11359 del 5.3.2019 in premessa citato, possa essere classificato come un vero e proprio impianto di depurazione, sì da poter asserirne in applicazione dell'articolo 89,

comma 12, della legge regionale 3.5.2001, n. 6 la sua esclusione dal novero delle opere non consentite all'interno della fascia di inedificabilità assoluta, prevista dall'articolo 15 della legge regionale n. 78/1976 citata; ciò, anche nella considerazione che la novellata disposizione di cui al citato articolo 89, mentre ha espressamente fatto richiamo alle opere da realizzare *all'interno dei porti*, non ha di contro posto alcuna esplicita limitazione tipologica e' strumentale, né richiamando norme all'epoca vigenti, alla generica definizione di *impianti di depurazione*."

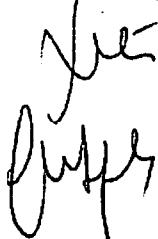
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta della Commissione Relatrice di non doversi procedere l'annullamento ex art. 53, l.r. n. 71/1978 della concessione edilizia n. 4 dell'1.4.2016 rilasciata dal Comune di San Pier Niceto (ME).

Per quanto sopra il Consiglio è del

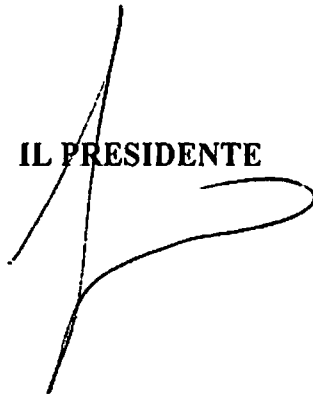
PARERE

che non ricorrono i presupposti per l'annullamento ex articolo 53, della legge regionale 27.12.1978, n. 71 e ss.mm.ii. della concessione edilizia n. 4 dell'1.4.2016 rilasciata dal Comune di San Pier Niceto (ME) alla **Ditta MarePulito S.r.l.**

I RELATORI



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

